# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA -

N. 794

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2006

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Obiettivo del presente disegno di legge è la valorizzazione dei beni storici, che costituiscono una delle maggiori risorse per il nostro Paese. Tali beni necessitano di una moderna ed adeguata politica di promozione, conservazione, catalogazione per una loro migliore e mirata fruizione ed a tale indirizzo dovrebbe corrispondere una nuova politica dei beni culturali, incentivata dalla stessa Comunità europea ed attuata dagli enti locali territoriali. A fronte di questa grande risorsa dimenticata, si registra un crescente interesse per i beni culturali legato alla notevole attenzione ai valori del paesaggio, della storia e della qualità ambientale. La crescita costante della domanda culturale è dimostrata dal forte incremento dell'affluenza turistica nelle strutture storiche e museali italiane nell'ultimo quinquennio. Ma analoga crescita di interesse si registra anche nei confronti del patrimonio storico cosiddetto minore. Sul piano delle azioni di recupero e di restauro è evidente, che a fronte di una tale diffusione di valori storici, per di più ancora non del tutto conosciuti, le risorse pubbliche disponibili sono assolutamente insufficienti. Attualmente ai beni culturali viene destinato lo 0,17 per cento del

prodotto interno lordo, quando la media dei Paesi europei assimilabili all'Italia si attesta su una quota pari allo 0,50 per cento, con punte dell'1 per cento.

Il presente disegno di legge, di cui si raccomanda l'approvazione, intende pertanto incentivare, attraverso la leva fiscale a favore delle imprese, gli interventi pubblici. Si prevede quindi la deducibilità fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, delle erogazioni liberali in denaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo di opere d'arte, oltre che di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico. Il limite è stabilito nel 10 per cento del reddito di impresa. Si prevede analogo beneficio, fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, per le erogazioni liberali in denaro fatte a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *o*), sono aggiunte le seguenti:

«o-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa;

o-ter) le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa».

#### Art. 2.

## (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.